



AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
Villa Rey – Strada Val San Martino 27
10131 TORINO

REGOLAMENTO COMMISSIONE CLUB
PER LA FEDERAZIONE ALL'ASI
DELLE ASSOCIAZIONI DI APPASSIONATI DI VEICOLI STORICI
E PER IL LORO MONITORAGGIO

Su delibera del Consiglio Federale è istituita, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto ASI, la Commissione Club.

Ad essa vengono attribuite funzioni dirette:

- A) **All'esame** delle domande di federazione per nuovi club e/o associazioni.
- B) **Al Controllo** delle associazioni federate circa:
 - **la sussistenza** dei requisiti necessari per il mantenimento dello Status di socio dei Club già federati;
 - **la verifica** dell'attività svolta dalle associazioni per evitare e/o sanzionare comportamenti in contrasto con lo Statuto dell'ASI.

Il presente Regolamento si articola nei seguenti Capi:

CAPO I:

- a) Associazioni che possono ottenere la Federazione all'ASI;
- b) requisiti per ottenerla;

CAPO II:

Procedura per ottenere la federazione all'ASI e attività istruttoria della Commissione Club per tale scopo;

CAPO III:

Funzioni e poteri di controllo della Commissione Club (C.C.);

CAPO IV:

Norme fondamentali per il mantenimento dello status di Club federato ASI

CAPO V:

Enti Aderenti.

CAPO I:

A) ASSOCIAZIONI CHE POSSONO OTTENERE LA FEDERAZIONE ALL'ASI

Potranno essere soci dell'ASI:

- **Le Associazioni** aventi come scopo principale la salvaguardia del motorismo e della locomozione storica in Italia;
- **Le Associazioni** aventi come scopo principale la salvaguardia dei veicoli di una o più marche (Registri di Marca/RdMC);
- **Le Associazioni** aventi come scopo principale la salvaguardia dei veicoli di uno o più modelli (REGISTRI DI MODELLO-RDM) e/o derivati;

- **Le Associazioni** di soggetti proprietari di Aeromobili e Natanti, Veicoli utilitari, Ciclomotori, Veicoli Agricoli, Veicoli militari, Veicoli su rotaia, carrozze – Go-Kart;
- **Le Associazioni** aventi come scopo principale la conservazione di alcuni tipi di veicoli, con “caratteristiche peculiari” ma “omogenee e chiaramente individuate” con denominazione univoca (ad esempio barchette) che abbiano iscritti possessori ciascuno di almeno uno di tali veicoli, anche se già tesserati all’ASI tramite altro Club. I soci di tali Club saranno tenuti a versare il 50% della quota annuale prevista dall’ASI (tali Club avranno diritto di voto proporzionalmente al numero dei soci tesserati diretti, con il numero minimo di 120 soci).

CAPO I:

B) REQUISITI PER OTTENERE LA FEDERAZIONE

Le condizioni per ottenere la federazione all’ASI sono il possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ Art. 3 del vigente Statuto, nonché quelli che seguono così riassunti:

1) assenza di scopo di lucro;

2) coincidenza di fini con quelli dell’ASI **e assenza** di comportamenti in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le direttive dell’ASI;

3) Un numero di tesserati alla Federazione non inferiore a 120, di cui il 50% possono essere già stati iscritti presso altro Club ASI; salva l’eccezione prevista dall’art. n 3, comma 4 dello Statuto vigente.

4) dislocazione della sede, ad una distanza non inferiore a 30 km da quella di altro Club federato, salvo quanto già specificato al punto 6;

5) costituzione e operatività dell’associazione da almeno 2 anni;

6) collocazione su di un territorio con una popolazione in esclusiva di almeno 25000 abitanti nel raggio di 30 km. Tale condizione non è richiesta per i Club con sede in Città capoluogo di provincia, o dichiarate “metropolitane”;

7) il nulla osta all'utilizzo del marchio da parte dei titolari dello stesso, ovunque nel mondo o del suo rappresentante in Italia per i soli Registri di Marca e/o di Modello, qualora esistenti;

8) il parere favorevole, non vincolante dei club limitrofi. Da tale parere sono svincolati Club di Marca e/o di Modello, in quanto strutture che operano sull'intero territorio nazionale (non soggetti al criterio del numero di abitanti e della distanza minima).

CAPO II:

PROCEDURA PER OTTENERE LA FEDERAZIONE ALL'ASI E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE CLUB PER TALE SCOPO.

Il richiedente la federazione dovrà redigere la domanda indirizzata al Presidente dell'ASI, su apposito modulo, sottoscritta dal Presidente del Club, accompagnata dagli allegati previsti (ALLEGATO 1) debitamente compilati ed inviare il fascicolo alla Segreteria dell'ASI in formato cartaceo e digitale. Quest'ultima dovrà protocollare e attribuire il numero di repertorio progressivo nel tempo per ogni fascicolo e, dopo aver accusato ricevuta dello stesso, trasmettere il tutto alla Segreteria della Commissione Club. Quest'ultima provvederà ad esaminare domanda e allegati, verificando in particolare:

A1) Se lo Statuto e l'atto costitutivo del club contengano finalità e requisiti che non siano in contrasto con i principi ispiratori dell'ASI. In caso di contrasto la **Commissione Club** indicherà le modifiche da apportare a: **Statuto**, e **Atto Costitutivo** del Club richiedente la fe-

derazione.

A2) Se dei tesserati, indicati tra i 120 previsti, dalle norme statutarie, almeno il 50% non risultino negli elenchi degli iscritti presso altri club ASI;

A3) Se Il proprietario del veicolo o il suo familiare siano effettivamente quelli indicati dal Club nei documenti allegati alla domanda, e appartengano al suo nucleo familiare;

A4) Se La sede del Club si trovi a distanza non inferiore a 30 km dalla sede di altro club federato;

A5) L'atto costitutivo del Club, richiedente la federazione, deve avere una data risalente ad almeno 2 anni antecedenti a quella della richiesta di federazione;

A6) Sia prodotta documentazione valida e sufficiente ad attestare **l'attività svolta da almeno 2 anni**, e se la stessa corrisponda a quella media di un Club federato.

In caso di carenza di documentazione l'ASI-Commissione Club comunicherà al Presidente del club richiedente la richiesta di integrazione. I documenti dovranno essere prodotti entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione richiesta.

In caso di mancata risposta o mancato invio della documentazione richiesta, da parte del club entro i 90 giorni sopra indicati, l'ASI potrà archiviare la domanda.

Esperate le attività di cui sopra la Commissione Club:

- **A) Richiederà** ed esaminerà il parere non vincolante dei Club limitrofi già federati, che dovrà essere dato nel termine di 40 giorni dalla richiesta. Il mancato invio del parere richiesto da parte dei club limitrofi, sarà valutato come favorevole.

- **B) Richiederà** tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui devono essere in possesso i Club federandi ed, in particolare, effettuerà tutte le indagini necessarie al fine di conoscere in modo approfondito la realtà associativa del Club richiedente. Tale indagine dovrà essere rivolta in modo particolare ai soggetti del direttivo e a tutti coloro che operano all'interno del Club, mediante audizione/incontro, da tenersi presso la sede dell'ASI con tutti i componenti del direttivo del Club da federare.

Di tale incontro dovrà essere redatto verbale da allegarsi al fascicolo formato con la domanda. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Club, nonché dal Presidente del Club richiedente la Federazione.

Di tutta l'attività svolta collegialmente, o individualmente, da parte della Commissione Club o di uno o più rappresentanti, dovrà essere redatta una relazione da presentarsi al Consiglio Federale, nella quale dovrà essere espresso il parere della Commissione Club circa l'opportunità della federazione o la reiezione della domanda, con idonea motivazione.

A seguito di questa il **Consiglio Federale** deciderà in merito, senza essere vincolato dal parere della Commissione Club.

Le domande respinte saranno archiviate ed i Club richiedenti non potranno proporre nuova domanda se non dopo il decorso di due anni dalla delibera assunta dal Consiglio Federale.

I richiedenti ai quali viene concessa la Federazione acquistano immediatamente pari diritti degli altri Club Federati.

Ultimata l'istruttoria da parte della Commissione Club, il Presidente della stessa relazionerà il Consiglio Federale proponendo, con pare-

re positivo o negativo, la decisione da assumere con motivazione dettagliata.

ALLEGATO 1:

a) copia atto costitutivo

b) copia Statuto

c) dichiarazione di impegno da parte del Presidente istante, in qualità di legale rappresentante del Club, di accettazione integrale dello Statuto, Regolamenti e di tutte le Delibere dell'ASI per se e per i suoi successori che, all'atto dell'elezione, dovranno sottoscrivere un nuovo analogo impegno;

d) Organigramma del consiglio direttivo, dei commissari tecnici di club previsti dall'ASI (un commissario tecnico per ogni settore, auto, moto, veicoli utilitari, etc.)

- Ogni CT di Club potrà firmare le richieste di certificazione soltanto se inserito nell'organigramma trasmesso ad ASI.

- È previsto un CT di Club per ogni settore. Potrà, comunque, essere prevista una ulteriore o ulteriori unità in funzione all'attività certificativa del singolo Club. In questo caso il Club dovrà inoltrare opportuna richiesta alla Commissione Club specificando le motivazioni, i nominativi ed il numero tessera ASI dell'ulteriore/i CT richiesti. Dopo valutazione di ogni singolo caso, da parte della Commissione Club, il parere definitivo verrà espresso dal Consiglio Federale.

Per tutta l'attività certificativa e relativa alle commissioni tecniche delle associazioni l'unico referente sarà il presidente di Club.

Eventuali variazioni dell'organigramma dei Club dovranno essere prontamente comunicate alla Segreteria dell'ASI, al fine di aggiornare i poteri di firma per l'attività certificativa.

e) indirizzo di Sede;

f) elenco iscritti, in ordine alfabetico completo di tutti i dati anagrafici (cod. fiscale compreso);

g) elenco veicoli con allegati "CDP";

h) documentazione inerente le manifestazioni organizzate ed effettuate nel corso dei precedenti due anni con relazioni, e di tutta l'attività del Club corrispondente agli scopi statutari del Club e di ASI;

i) i club che ottengono la federazione nel primo semestre dell'anno solare, hanno tempo entro il 31.12 dell'anno di ottenimento, per effettuare il tesseramento e il rispettivo pagamento dei propri soci, nel numero minimo previsto tra i requisiti del regolamento; per i club che ottengono la federazione nel secondo semestre dell'anno solare, il termine di tesseramento e pagamento del numero di soci previsto si sposta al 30.06 dell'anno successivo.

CAPO III:

FUNZIONI E POTERI DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE CLUB.

Per esercitare il controllo sui Club Federati, su propria iniziativa motivata o su richiesta del Consiglio Federale, la Commissione Club dovrà verificare, quando si presenterà la necessità:

A) l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle delibere dell'ASI e di quelle emesse dai Club Federati;

La Commissione Club informerà il Consiglio Federale circa eventuali violazioni di dette norme. Nell'esercizio di tale controllo, previa au-

torizzazione del Consiglio, la Commissione Club avrà la facoltà di esperire tutte le indagini necessarie sul funzionamento dei Club. In ogni caso riferirà e proporrà al Consiglio Federale i provvedimenti che riterrà opportuni-necessari nei riguardi dei Club che abbiano violato le norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle Delibere.

B) Il Club di nuova federazione sarà sottoposto a verifica nei primi 24 mesi di attività per tesseramenti, certificazioni, eventi e manifestazioni. La Commissione Club sorveglierà il club e alla scadenza del su citato periodo qualora si dovessero presentare carenze rispetto al regolamento in vigore predisporrà eventuale relazione da inviare al C.F. per le opportune valutazioni e/o provvedimenti da intraprendere.

CAPO IV:

NORME FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI CLUB FEDERATO ASI.

Dislocazione della sede:

- Ogni club deve avere la sede operativa indicata nell'atto costitutivo. Tale sede deve comparire su ogni documento del club stesso. **È consentito il solo spostamento nell'ambito dello stesso comune purché lo stesso venga comunicato preventivamente alla Segreteria dell'ASI** con indicazione dei motivi per cui lo stesso ha avuto luogo per consentire l'opportunità dello spostamento. **Qualsiasi cambiamento di Sede, al di fuori del Comune di origine, dev'essere autorizzato dall'ASI.**
- **La sede dell'associazione** dovrà esporre opportuna targa esterna al fabbricato, contenente il logo ASI e del Club, dovrà essere

idonea e decorosa per l'accoglienza dei soci, rispettando l'apertura settimanale di almeno due giorni con 3 ore al giorno, con variazione di apertura in base alle esigenze dell'attività del club. Ogni sede dovrà avere una linea telefonica per poter operare sul sistema informatico dell'ASI e dotata di opportune apparecchiature informatiche atte all'attività di tesseramento e certificazione.

- È obbligatorio indicare anche un recapito postale.
- **Non sono consentite sedi collocate all'interno di strutture espressamente adibite ad attività commerciali o presso Enti dalla finalità non coincidenti con quelle dell'ASI.**
- I Registri di Marca (RdMC) ed i Registri di Modello (RdMD) devono seguire il "Regolamento" come i Club generici, ad esclusione di:
 - **Club di marca e di modello:** riduzione del requisito relativo ai soci con numero pari al 50% del numero previsto per i club generici;
 - **Club di Marca e di Modello** - Possibilità di certificazione di altri veicoli di proprietà del socio già proprietario di veicolo di marca o modello iscritto al registro (va prodotta prova documentale della proprietà del veicolo);
 - **In riferimento ai Club di Modello** l'opportunità di iscrizione di soci simpatizzanti in percentuale del 20% rispetto ai soci in carico al 31/12 dell'anno precedente.
 - **I Registri di Marca e di Modello** devono organizzare esclusivamente eventi e manifestazioni attinenti al veicolo/i da loro rappresentato/i.

Competenza territoriale:

- I Club federati, possono raccogliere soci singoli tra gli appassionati di veicoli storici che propongono la propria iscrizione.

Obblighi particolari:

- Tutte le Associazioni federate **sono tenute a comunicare all'ASI** i rispettivi organigrammi ad ogni rinnovo delle cariche sociali, in applicazione dei propri Statuti, **entro 30 giorni** dalla data delle avvenute elezioni, con dichiarazione d'impegno al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti ASI da parte del nuovo Presidente.
- I RdMC (Registri di Marca) e RdMD (Registri di Modello), i Club di sole motociclette, di veicoli militari, utilitari, di macchine agricole o di veicoli speciali come anche le associazioni di natanti ed aeromobili, non sono soggetti al criterio della distanza minima dagli altri Club multimarca e multi modello.

Possono eventualmente accettare l'iscrizione di soci possessori o proprietari di veicoli diversi rispetto alla marca e/o modello di detto Club, solo nel caso in cui detti soci siano iscritti come proprietari di veicoli di quella di Marca.

Perdita del requisito del numero minimo di tesserati per la federazione.

- **La Segreteria annualmente comunicherà alla Commissione Club e al Consiglio Federale il numero di tesserati di ogni Club associato.** Ogni qualvolta le associazioni federate abbiano perso il numero minimo di tesserati, necessari per la federazione, per i provvedimenti del caso: sarà loro concesso un termine di 12 mesi per la ricostituzione del numero legale. In mancanza di tale adempimento il Consiglio Federale dichiarerà decaduto il club federato.

Rappresentanza

- il Legale Rappresentante del club federato **è e sarà esclusivamente il suo Presidente con** tessera ASI presso il proprio Club.

CAPO V:

ENTI ADERENTI.

Il Consiglio Federale su specifica domanda potrà deliberare lo status di “Ente Aderente” (Art. 4 del vigente Statuto), a soggetti che svolgono attività conformi alle finalità dell’ASI.

L’Ente richiedente dovrà presentare domanda redatta su carta intestata con logo, sigla, indirizzo, recapiti telefonici, posta elettronica, sottoscritta dal richiedente o Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Essa dovrà essere rivolta al Presidente dell’ASI e indirizzata, con i relativi allegati, alla Segreteria.

Alla domanda dovranno essere allegati atto costitutivo e relazione delle attività svolte dal Club Ente richiedente e quelle che intende svolgere, con le motivazioni della domanda.

La Commissione Club effettuerà un’indagine sommaria sui documenti prodotti, eserciterà tutte le verifiche sull’attività dei soggetti richiedenti e relazionerà al **Consiglio Federale** per le decisioni finali. L’adesione non comporta, per il soggetto aderente, l’acquisizione dello “Status” di socio (non avrà diritto di voto in Assemblea).

Il Consiglio Federale dell’ASI potrà deliberare lo status di “Ente Aderente” (art. 4 del vigente Statuto) per soggetti che svolgono attività conformi alle finalità dell’ASI.

La qualifica di “Ente Aderente” è concessa a tempo indeterminato, ma può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale qualora non vengano rispettati lo spirito e le finalità dell’A.S.I.

A questi non è consentito tesserare, certificare e organizzare manifestazioni di abilità su strada. Essi potranno effettuare attività culturali, tematiche, fiere, convegni, mostre scambio e dovranno sempre evidenziare in tali contesti, che agiscono come ente aderente ASI e non come club federato.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, nell’ interesse dell’ASI, possono essere applicati criteri discrezionali per l’accoglimento e reiezione della domanda di federazione o di soggetto aderente, sia in presenza che in assenza dei necessari requisiti.